



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 439/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE A.G.R.O.S. DI
[OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N.
261**

(PROC. SANZ. N. 91/DISP/2014)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS, di seguito *Regolamento sanzioni*;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), dell'11 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019921 del 29 aprile 2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTO che, l'art. 4 comma 5, del *Regolamento sanzioni* conferisce specifica rilevanza alle segnalazioni provenienti da altre istituzioni;

VISTI l'atto di contestazione n. 91/14/DISP nei confronti dell'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis] e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato, notificati a mezzo raccomandata A/R-A/G in data 18 dicembre 2014, restituita

al mittente per irreperibilità del destinatario e notificati tramite il Corpo della Guardia di Finanza in data 22 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE -DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell'Autorità che l'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis], titolare della licenza individuale n. 1689/2012, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299,00 per l'anno 2013. Nella segnalazione *de qua*, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 13 dicembre 2013.

In sede preistruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano, quindi, essere accertati incontrovertibilmente, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale è stata contestata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 91/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l'altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica.

2. Deduzioni difensive

L'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis], P.I. 05050800654, al quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso, con nota in data 22 maggio 2015 inviata all'indirizzo e-mail del responsabile del procedimento, una memoria di difesa con la quale l'operatore dichiara che "*al momento del rilascio della licenza non sono stato posto a conoscenza dell'obbligo del pagamento dell'importo a titolo di rimborso per i controlli e le verifiche, né tantomeno mi risulta tali controlli siano stati*

effettuati". Inoltre, l'operatore dichiara di non aver mai ricevuto il sollecito di pagamento indicato dal MISE -DGSCERP con la nota del 15 aprile 2014, di cui in epigrafe, rendendosi disponibile al versamento del contributo dovuto per l'anno 2013, comprensiva della maggiorazione prevista dall'art. 8, comma 1 del d.m. 20 aprile 2000, richiedendo l'audizione personale.

3. Risultanze istruttorie

Il responsabile del procedimento, con nota del 18 giugno 2015 trasmessa tramite raccomandata A/R, fissava, per il 25 giugno 2015, la data per l'audizione. Con nota in data 24 giugno 2015 inviata all'indirizzo e-mail del responsabile del procedimento, il Sig. [omissis] comunicava la non disponibilità a partecipare all'audizione. Pertanto, le argomentazioni svolte nella nota di difesa non consentono una diversa valutazione del fatto contestato, considerato che la richiesta di poter effettuare, a seguito della notifica della contestazione, il pagamento della somma dovuta conferma nella sostanza la violazione contestata.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni difensive svolte dalla parte non risultano utili ad escludere la violazione della disposizione normativa contestata. Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 22 aprile 2015, data di notifica tramite il Corpo della Guardia di Finanza dell'atto di contestazione suddetto.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla società cooperativa di non aver mai ricevuto il sollecito di pagamento (come di alcuna giacenza al riguardo) che sarebbe stato inviato dal MISE in data 13 dicembre 2013, la scrivente Autorità ha preso atto di quanto dichiarato dalla suddetta nota del MISE notificata peraltro alla stessa società. Riguardo alla tesi paventata dalla parte dell'inadempimento involontario e che quindi non vi era alcuna coscienza e volontà nella condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, come previsto dall'art. 3 della legge n. 689/1981, va rilevato che nel procedimento amministrativo sanzionatorio l'onere della prova riguardo l'elemento soggettivo di colui che commette l'illecito amministrativo è a carico della parte e nella fattispecie la mancanza di coscienza e/o volontà non è stata corroborata da alcun supporto probatorio. Al contrario, priva di fondamento è la tesi avanzata dall'operatore in merito alla mancanza di conoscenza dell'obbligo in contestazione. Tale obbligo, infatti, è espressamente previsto sia dalla normativa di riferimento primaria e secondaria e, in particolare, dall'art. 5 del D.M. 73/2000, sia dal modello predisposto dal MISE per chiedere il rilascio della licenza. E' evidente pertanto che, al momento della presentazione del suddetto modello, l'operatore in epigrafe si è consapevolmente impegnato, tra l'altro, al versamento dei contributi per l'attività di vigilanza e controllo del MISE.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità dell'operatore postale per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto nel procedimento, chiedendo di poter effettuare il pagamento della somma dovuta.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. A seguito dell'invio di scritti difensivi, è emerso come l'operatore postale dimostra una carente organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che, stante la visura camerale, alla ditta individuale risultano 2 addetti alla data del 31 dicembre 2013 e che, si presume, la stessa abbia una rilevanza economica modesta.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno in cui si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis], residente in via [omissis], luogo dell'avvenuta notifica dell'atto di contestazione 91/14/DISP, ha violato l'art. 15 d.lgs. 22

luglio 1999 n. 261 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 6 del medesimo decreto;

ORDINA

all'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

all'operatore postale A.G.R.O.S. di [omissis] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n.439/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 439/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del *Codice del processo amministrativo*, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo *Codice* il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani